



PROVINCIA DI
VERCELLI

AREA AFFARI GENERALI-ECONOMICO FINANZIARIO-VIGILANZA

SERVIZIO CACCIA E PESCA

Piano per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) in Provincia di Vercelli per il quinquennio 2026-2030 (approvato con Decreto Pres. n. 61 del 07/05/2026)

PREMESSA

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929. A partire dagli anni 70 del secolo scorso si è assistito ad un'estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce. La successiva venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente o episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi. Sono noti anche casi di liberazioni intenzionali effettuate a fini di contenimento delle piante acquatiche.

A seguito di questi fenomeni di introduzione in natura, si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Nei contesti più idonei il roditore ha raggiunto consistenze localmente elevate favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La Nutria, come tutti i roditori, dispone di un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto in presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Inoltre l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore e quella percepita.

Allo stato attuale in Italia settentrionale e centrale la distribuzione della Nutria si configura come un "unicum" che comprende l'intera Pianura Padana e si estende sino alla costa alto adriatica. Un altro macro nucleo che non conosce soluzione di continuità interessa il comprensorio compreso dalla Liguria sino alla Campania. Lungo la costa medio adriatica (Marche, Abruzzo), quella basso tirrenica e in Italia meridionale ed insulare sono invece presenti nuclei apparentemente isolati di dimensioni più contenute.

Al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, a partire dagli anni '90 diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della Nutria disposti ai sensi dell'art.19 della legge 157/92. In generale questi piani hanno contribuito a ridurre l'impatto della specie sulle attività antropiche (coltivazioni agricole e arginature di corsi d'acqua).

Quando nel 2014 la norma ha declassato la Nutria da specie selvatica ad "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, i piani di controllo sono stati demandati ai Comuni/Province determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del prelievo.

LA NORMATIVA

Quadro normativo internazionale

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.77/1999 che include la Nutria tra le specie aliene invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità, e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che impone agli Stati membri l'eradicazione rapida di tale specie¹.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza Unionale in applicazione del regolamento n.1143/2014.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002.

Normativa nazionale

- Legge n. 157/92 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed in particolare l'art.19, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolate - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati².
- Legge n. 394/1991 "*Legge Quadro sulle Aree Protette*" e in particolare l'art. 22, comma 6, che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
- Legge n. 116/2014 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" ed in particolare con l'art.11,

¹ La disposizione si applica ad una lista di specie invasive di rilevanza Unionale, che comprende la Nutria, in corso di formale adozione da parte della Commissione Europea

comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

- Legge n. 221/2015 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”*, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l’esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art.2 della L.157/92, che la gestione sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell’articolo 19 della legge n. 157/92.
- In riferimento alle recenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione delle specie alloctone invasive, ISPRA ritiene che l’impiego preventivo di metodi ecologici indicato all’art.19 della L. n.157/92 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come sopra richiamato non rientra tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile. Resta invece cogente l’obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo.

Normativa regionale

- Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i., che ha abrogato l’art.40 della L:R. n.5/2012, fornisce precisazioni ed indicazioni operative per il proseguimento delle varie attività tra cui il controllo della fauna selvatica non in contrasto con i principi della L.n.157/92.

EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata artificialmente introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato che l’art. 2 della legge 157/92 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria”* sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di Nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L’appartenenza della Nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità del ricorso alla limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall’art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati “piani regionali e provinciali di controllo” finalizzati al contenimento dei danni arrecati dalla Nutria. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l’abbattimento diretto con arma da fuoco.

L’entrata in vigore della legge n. 116/2014 *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* ed in particolare l’art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della Nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi

propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e talvolta provinciale, ha determinato un significativo calo dell'efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo altresì che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art.19 della legge n. 157/92. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Infine il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale"... "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione – entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19).

Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della Nutria ed attivare in tempi rapidi efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie (Decr.L.vo n.230 del 15/12/2017, che regola l'applicazione del Reg. comunitario n.1143/201)

CONFLITTI

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappasciamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi. E' stata inoltre evidenziata la compromissione del successo riproduttivo di alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico quali il Tarabuso (*Botaurus stellaris*), il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il Basettino (*Panurus biarmicus*). E' segnalata la distruzione da parte della Nutria dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), della Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), del Germano reale (*Anas platyrhynchos*), ma soprattutto del Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*), la cui popolazione italiana presenta criticità diffuse.

Danni alle produzioni agricole

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di densità popolate. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee. La barbabietola da zucchero, il riso, il granoturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno superato gli 11 milioni di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi et al. 2007).

Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di possibile cedimento delle strade ponderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli.

DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA A SCALA PROVINCIALE

Nel prospetto riassuntivo seguente sono riportati i risultati conseguiti dall'attività di controllo di questa specie effettuati sia con metodi incruenti (utilizzo delle gabbie) che cruenti (abbattimenti con l'uso del fucile) durante il triennio di validità del "Piano di controllo della Nutria" per il periodo 2023-2025 approvato con Decr.Pres. n.32 del 16/03/2023, su parere di I.S.P.R.A.:

SPECIE OGGETTO DEL CONTROLLO	PERSONE ABILITATE AL PRELIEVO	MOTIVAZIONE INTERVENTO	ATTIVITA' SVOLTA		METODI DI CATTURA
			Anni	Catturati in totale	
NUTRIA	Vigili prov.li - agricoltori nei propri fondi agricoli formati guardie venatorie volontarie e operatori formati	Eradicazione controllo	2023	188	Cattura con gabbie mod. "Inzitari" e con abbattimento tramite fucile
			2024	373	
			2025	284	

RESOCONTO CONSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL TRIENNIO DEL PIANO APPROVATO PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Il territorio provinciale è caratterizzato da una monocoltura risicola specializzata sulla quasi totalità del territorio di pianura (esclusi solamente i comuni di Saluggia, Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Ale e Alice Castello, dove prevale la coltivazione del mais e dove peraltro la nutria è presente) sicuramente terreno fertile alla presenza della specie che trova qui il suo habitat più congeniale. Risulta quindi assolutamente necessario proseguire in modo continuativo al suo controllo come molto spesso ci viene sollecitato dal mondo agricolo in particolare.

DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

In merito ai danni alle produzioni agricole, l'entrata in vigore del decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ha escluso la nutria da fauna selvatica oggetto di tutela (art.11, c.12) rendendola al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole e dalla possibilità di un risarcimento agli agricoltori danneggiati.

Nondimeno risulta essere estremamente importante e utile che gli agricoltori segnalino gli eventuali danni causati da questa specie problematica al fine di consentire alla Provincia di organizzare al meglio le attività di controllo e di provvedere ad un monitoraggio della dinamica dei danni.

GESTIONE PREGRESSA

In Provincia di Vercelli il controllo operato sulla nutria nel triennio di attività del "Piano di controllo" (2023-2025) ha prodotto risultati comunque positivi circa il contenimento della specie mantenendo una tendenza per lo più stabile per quanto concerne i danni da essa prodotti nel periodo del "Piano" in parola. Tuttavia si ribadisce quanto sia assolutamente indispensabile, visto l'impatto che tale specie esercita nei confronti sia delle colture agricole (riso e mais) che degli argini dei corsi d'acqua naturali, di quelli artificiali, dei numerosi specchi lacustri artificiali (retaggio dell'estrazione di ghiaia per la realizzazione di importanti infrastrutture) e delle camere di coltivazione del riso, che inderogabile l'attuazione, per tutto l'anno, di tutte le possibili azioni di controllo per un maggior contenimento della consistenza, dell'incremento numerico e della sua espansione geografica.

PIANO DI CONTROLLO

Agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette regionali unitamente alla Provincia di Vercelli compete il controllo della Nutria. Tali Enti esercitano il coordinamento delle attività ed il controllo della corretta attuazione.

1. Finalità perseguite

Il controllo della Nutria si rende necessario su tutto il territorio della Provincia di Vercelli ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane ed è finalizzato al contenimento con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e vedranno coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie. In particolare:

- Al fine **di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali**, si prevede il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzie interregionali, Consorzi di Bonifica), con riferimento alle rispettive competenze territoriali.
In questi ambiti qualora, successivamente alla rimozione delle nutrie condotta nei modi che verranno di seguito indicati, sui substrati arginali si rinverranno cavità (tane, gallerie) che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori della rete idraulica interessata disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.
- Alla **mitigazione dell'impatto sulle colture agricole** si ritiene di provvedere consentendo all'agricoltore proprietario e/o conduttore, di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti con le modalità indicate nel presente piano oppure inoltrando specifica richiesta di intervento.
- Per la **salvaguardia della biodiversità** è necessario che gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 intervengano direttamente o, in subordine, richiedano l'intervento alla Provincia prioritariamente in quei siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione, individuano la Nutria quale possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.

2. Durata

Il presente piano ha durata quinquennale, sino a tutto l'anno 2030, senza soluzione di continuità. Visto quanto indicato dal regolamento CE n.1143 laddove è previsto che gli Stati Membri devono dotarsi di un piano di gestione della Nutria, la prosecuzione del presente piano andrà subordinata all'eventuale necessità di adeguarlo alle indicazioni degli organi centrali previa apposita notifica.

3. Metodi di intervento (piani di abbattimento di cui all'art.19 L. 157/92, modificato con L.197/2022)

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla L. n.157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato da ISPRA ed evidenziato nel capitolo sugli aspetti normativi, che non debba essere prevista la “*prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici*” di intervento.

Oltre a ciò si specifica che è **vietato l'uso di veleni e rodenticidi**, così come ogni altro metodo non selettivo.

Pertanto si possono prevedere i seguenti metodi di intervento:

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalla Polizia provinciale, dalle guardie forestali, dalle guardie comunali dalle guardie venatorie volontarie munite di licenza di caccia, dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque purchè abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione che hanno frequentato corsi di formazione specifici e, nei Parchi e Riserve regionali, dal personale di Vigilanza (Guardiaparco).

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo avendo cura di posizzarle in zone ombreggiate)**. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.**

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia o dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento. Naturalmente questi soggetti dovranno rendicontare i risultati delle attività di cattura compilando apposite schede che verranno loro fornite e che andranno obbligatoriamente restituite entro la data concordata.

La soppressione degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e con i seguenti mezzi:

- arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto titolare di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362). Qualora il soggetto autorizzato alla cattura non sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, l'abbattimento dell'animale intrappolato potrà essere effettuato da altro soggetto in possesso di tali requisiti, individuato nominativamente nel provvedimento di autorizzazione;

- carabina di piccolo calibro con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali

non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio.

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 (operatori espressamente autorizzati selezionati previa partecipazione a corsi di preparazione al controllo della Nutria) nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto può essere effettuato:

- b 1) dalla **Polizia provinciale, dalle guardie forestali, dalle guardie comunali munite di licenza di caccia;**
- b 2) dal **personale di Vigilanza (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità**, limitatamente ai territori di competenza;
- b 3) dalle **guardie venatorie volontarie;**
- b 4) da **cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate previa frequenza di corsi di formazione autorizzati** (ex art.27 c.1 L.R. n.25/2021 e art.19 L.n.157/92, modificato con L.197/22);
- b 5) dai **proprietari o conduttori** dei fondi agricoli nei quali si attua il "Piano" in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e **previa frequenza di corsi di formazione autorizzati**, nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione in avvalimento della Vigilanza provinciale come peraltro stabilito dal sopraccitato art.19 della L.n.157/92 e s.m.i.;

con i seguenti mezzi:

- arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92
A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto titolare di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362). Qualora il soggetto autorizzato alla cattura non sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, l'abbattimento dell'animale intrappolato potrà essere effettuato da altro soggetto in possesso di tali requisiti, individuato nominativamente nel provvedimento di autorizzazione;
- carabina di piccolo calibro ad uso esclusivo della Polizia provinciale e da parte delle Guardie Venatorie Volontarie (G.V.V.) o arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro

(tipo flobert);

Ogni operatore, ad esclusione della Polizia Provinciale deve essere dotato di porto d'armi e licenza di caccia in corso di validità ed adeguata copertura assicurativa.

c) Controllo della riproduzione

Le tecniche di controllo della riproduzione della Nutria presentano significativi limiti, sintetizzati di seguito, che rendono tale alternativa gestionale non applicabile al caso in esame. Interventi condotti mediante cattura, sterilizzazione chirurgica e successiva liberazione, richiedono rilevanti impegni economici ed operativi, risultano teoricamente applicabili a piccola scala territoriale e su nuclei numericamente molto contenuti ed ecologicamente isolati, e non possono invece essere utilizzati per il contenimento numerico di popolazioni distribuite senza soluzione di continuità su ampi comprensori, quali la pianura padana, né possono essere applicati alla generalità del territorio italiano interessato da popolazioni.

In riferimento all'utilizzo di vaccini immunocontraccettivi, si riportano di seguito alcune considerazioni estratte da un rapporto sulla materia in corso di pubblicazione (La Morgia, Genovesi, Massei, in prep.), al quale si rimanda per una più dettagliata disamina di questa tecnica. La relazione analizza in particolare le potenzialità applicative dei vaccini immunocontraccettivi mon-dose, che sembrano offrire le migliori prospettive per la gestione delle popolazioni di animali selvatici (Massei e Cowan 2014). Attualmente la somministrazione di tali vaccini è possibile esclusivamente tramite iniezione intramuscolare (Pai 2009), e pertanto l'utilizzo di questa tecnica richiederebbe la cattura e successiva manipolazione degli animali, limitando sostanzialmente le potenzialità applicative della tecnica. Inoltre, sono ancora da valutare pienamente la selettività e l'efficacia a lungo termine della tecnica (Pai 2009, Pai e al. 2011), che va attualmente considerata in una fase sperimentale di sviluppo.

In conclusione si ritiene che né la sterilizzazione chirurgica, né la somministrazione di sostanze con effetto immunocontraccettivo, allo stato attuale, rappresentino strumenti utili a conseguire un durevole contenimento numerico su superfici estese (Provincia).

4. Operatori e mezzi di controllo

Le catture e/o gli abbattimenti devono essere attuati dai soggetti indicati all'art.19 c.3 della L.n.157/92 s.m.i. e all'art.20 c.5 della L.R. n.5/2018 s.m.i..

Gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e quelli delle difese idrauliche (Servizi tecnici di Bacino, Aziende interregionali, Consorzi di Bonifica), al fine di intervenire in maniera più incisiva e tempestiva, possono richiedere alle strutture competenti della Provincia attrezzature e personale abilitato alla cattura e/o abbattimento. I suddetti Enti possono dotare proprio personale strutturato della qualifica di operatore autorizzato previa partecipazione ai corsi di preparazione e disporre l'acquisto di attrezzature, conforme ai requisiti richiesti, impiegabili per il controllo del roditore.

Nei Parchi e nelle Riserve naturali regionali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite dalla specifica legge regionale.

I soggetti attuatori del presente Piano (Province, Ambiti Territoriali di Caccia, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni) inviano alla Regione entro il **31 marzo di ogni anno** il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

5. Aree Protette

Con priorità per i siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione, individuano nella Nutria un possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti occorre procedere come di seguito specificato:

a) Parchi regionali e Riserve regionali e Oasi di Protezione provinciali

Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali, nelle Riserve Naturali le attività di contenimento della Nutria osserveranno le modalità previste dai propri “Piani” approvati a seguito di idonee autorizzazioni di legge (parere I.S.P.R.A. e parere Regione Piemonte).

Nelle **Oasi di Protezione provinciali** il controllo può essere esercitato tutto l’anno prioritariamente mediante l’uso di gabbie-trappola, di cui al precedente punto 3, da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. a) e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

In dette zone è altresì vietato l’abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti. Lo sparo andrà comunque escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. L’intervento andrà effettuato da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 3 lett. b1 e b3.

Esclusivamente nelle “aree contigue” ai Parchi è consentito l’abbattimento diretto con arma da fuoco per l’intero anno da parte del personale di cui al precedente punto 3 lett. b), salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

b) Siti della Rete Natura 2000

Nei **Siti della Rete Natura 2000**, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- *mediante cattura con gabbia-trappola* di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l’anno;
- *con abbattimento diretto con arma da fuoco*, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1 e b3, che può essere effettuato tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali lo sparo va escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. In tali ambiti è consentito solo l’uso di pallini atossici.

Assoggettamento alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VInCA (Valutazione di Incidenza)

L’art.6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce che “*qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative, è oggetto di un’opportuna valutazione di incidenza*”.

L’art.6, comma 2, del D.lgs 16 gennaio 2008 n.4 definisce i campi di applicazione della VAS (categorie a e b). I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell’art.19 della L. 157/92

non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione.

Resta da stabilire se un piano di controllo della Nutria quando attuato all'interno dei ZPS, ZSC e SIC richieda l'assoggettamento alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e successive modificazioni.

A questo riguardo si rileva come il comma 2 del sopra richiamato art.5 del D.P.R. n.357 stabilisca che ricadono nel campo di applicazione della VInCA i "Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti". I piani di controllo attuati ai sensi dell'art.19 della L.n.157/92 non sono espressamente richiamati profilandosi più come interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici (contenimento dei danni) piuttosto che come veri e propri "piani territoriali" quali sono più propriamente i piani faunistico-venatori regionali e provinciali. Sotto questo profilo l'assoggettabilità pare non dovuta.

Inoltre, alla luce dei possibili impatti ecologici cagionati dalla Nutria come delineati al capitolo sui "Conflitti" di questo piano, si osserva come il piano di controllo numerico/eradicazione della Nutria si configuri quale intervento funzionale a garantire la conservazione, a lungo termine, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario in sintonia con le finalità perseguite dalla Rete Natura 2000.

Si ritiene perciò che, in presenza di ambienti umidi e/o di corsi d'acqua a lento deflusso inseriti in aree della Rete Natura 2000, la realizzazione di piani di controllo e/o eradicazione della Nutria vada considerata strettamente "connessa e necessaria al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presente nei siti" e quindi non debba sottostare alla procedura di VInCA prevista al comma 3 dell'art.5 del D.P.R. 357.

Per le ragioni sopra esposte ed al fine di non appesantire inutilmente la procedura si ritiene che il presente piano di controllo della Nutria possa essere escluso dall'assoggettabilità alle procedure di VAS e VInCA quando attuato nelle aree della Rete Natura 2000.

6. Altri istituti interessati

a) Istituti di protezione di cui alla L. 157/92 (escluse le oasi di protezione)

- Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (*zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica, zone addestramento cani identificate all'art.14 c.1 lett.a) par.1 e 2 (ex tipoA e tipo B)*) della L.R. n.5/2018, può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.
- L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo *1 agosto – 31 gennaio* e deve essere attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3e b4. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

b) Territori cacciabili

- Cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l'anno.
- Abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno:
 - **dalla Polizia provinciale, dalle guardie forestali, dalle guardie comunali munite di licenza di caccia, dalle Guardie Venatorie Volontarie e da cacciatori che hanno acquisito una formazione specifica** (ex art.27 c.1 L.R. n.25/2021 e art.19 c.3 L.n.157/92, modificato con L.197/22);

- dai **proprietari o conduttori** dei fondi agricoli nei quali si attua il “Piano” in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e **previa frequenza di corsi di formazione autorizzati**, nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione in avvalimento della Vigilanza provinciale come peraltro stabilito dal sopraccitato art.19 c.3 della L.n.157/92, dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità dandone preventiva comunicazione alla Provincia.

Tutti gli operatori del controllo sono tenuti a tenere un registro degli **abbattimenti**, che riporti, per ogni individuo rimosso, il sito di realizzazione dell'abbattimento, la tecnica utilizzata, la data e l'ora di realizzazione dell'abbattimento, il sesso dell'esemplare, e se possibile i principali parametri morfometrici (peso, lunghezza totale, etc.). La Provincia manterrà un registro aggiornato di tali dati.

c) Aree urbane

Per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti derivanti dalla presenza della Nutria in ambito cittadino i Comuni possono attivare il controllo della Nutria **nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola** nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfezioni o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.

7. Quantitativi massimi prelevabili

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio provinciale e visto lo status giuridico della **specie non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.**

8. Smaltimento delle carcasse

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all'art. 2 comma 2 lettera a) esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso *“i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali”*

Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni naturalizzate sono considerate **animali selvatici** ai sensi dell'art.3, punto 7 del Regolamento n.1069/2009 (animali non detenuti dall'uomo). Perciò **quando a giudizio della Competente Autorità Sanitaria non sussista il sospetto, supportato da evidenze, che le nutrie siano infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali**, non si è tenuti ad applicare le norme del Regolamento di cui sopra.

Ciò non di meno, **anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette da malattie trasmissibili**, appare opportuno individuare modalità di smaltimento che forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico che igienico-sanitario (*l'abbandono delle carcasse in loco può infatti provocare conseguenze indesiderate quali l'aumento della disponibilità alimentare per specie carnivore opportuniste quali volpi e corvidi o fornire substrato, nelle zone umide e in presenza di elevata temperatura, per l'insorgenza di focolai di botulismo aviare*). A tal fine si prevede quanto segue:

- nel caso di **piccole quantità giornaliere**, individuabili nell'ordine di massimo 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante

sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compatto);

- in caso di **rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento**, le nutrie uccise sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art.13 del suddetto Regolamento.

Le Nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco, uccise nell'ambito dei piani di controllo, che **in via eccezionale per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco**. Questa possibilità trova supporto nei consideranda posti in premessa al Regolamento sopra menzionato, in particolare al punto 13), dove si afferma: *“Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. **Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale (omissis)**”*. Pertanto, se non si ha ragione di ritenere che le nutrie uccise siano contaminate da malattie trasmissibili, non dovrebbe sussistere l'obbligo di raccolta e smaltimento dei loro corpi.

9. Coordinamento

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L. n.157/92 prelievi e gli abbattimenti della specie in oggetto devono avvenire sotto la responsabilità della Provincia alla quale è demandata l'attuazione di quanto previsto dal presente piano. Essa infatti:

- a) coordina l'attività degli operatori selezionati ed autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite;
- b) raccoglie e gestisce le richieste di intervento degli agricoltori, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini;
- c) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
- d) provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat.2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009).

RENDICONTAZIONE

I soggetti attuatori del presente Piano (Province, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni) **inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo** dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del piano la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

MONITORAGGIO

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti prevedendo l'invio ad ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

Inoltre la Regione pianifica ed attua la raccolta dei dati utili a quantificare gli effetti del controllo sulla limitazione delle popolazioni locali di Nutria. Le regioni dell'arco alpino sono tenute altresì a rendicontare del contributo offerto dal piano di controllo alla riduzione del rischio di espansione della Nutria ad altri paesi confinanti.

Oltre al monitoraggio delle attività di controllo occorre anche provvedere all'invio ad ISPRA del *monitoraggio della dinamica dei danni* causati dalla Nutria che riporterà le varie segnalazioni degli agricoltori che hanno fatto attività di controllo con una rendicontazione contenente sia le localizzazioni territoriali che il tipo di danno occorso eventualmente documentato da fotografie.

BIBLIOGRAFIA CITATA

- COCCHI R. F. RIGA, 2001 – *Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)*. Quad.Cons. Natura, 5, Min. Ambiente – Ist.Naz. Fauna Selvatica;
- LA MORGIA V., P. GENOVESI, G. MASSEI, 2016 – Utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaConTM nell'ambito del programma di eradicazione dello Scoiattolo grigio in Umbria. Rapporto tecnico; pp 1-6;
- MASSEI G, D. Cowan, 2014 – Fertility control to mitigate human-wildlife conflicts: a review. *Wildlife Research*, 41 (1), pp 1-21;
- PAI M., 2009 – Field evaluation of the immunocontraceptive GonaConTM in reducing Eastern gray squirrel fecundity in urban areas. All Dissertations;
- PAI M. et al., 2011 Immunocotraception in Eastern Gray Squirrels (*Sciurus carolinensis*): Morphologic Changes in Reproductive Organs. *Journal of Zoo and Wildlif Medecine*, 42(4), pp. 718-722;
- PANZACCHI M., S. BERTOLINO, R. COCCHI, P. GENOVESI, 2007 – Population control of coypu in Italy compared to eradication in UK: a cost/benefit analysis. *Wildl. Biol.* 13:2 pp. 159-171